

In G.U. il dlgs su operazioni societarie transfrontaliere

DS6901

DS6901

# All'estero in regola

## Niente debiti con il fisco e l'Inps

**Sempre in sede di controllo di legalità (da parte del notaio) va esibita la certificazione dell'eventuale sussistenza di sanzioni ex dlgs 231/2001**

DI BRUNO PAGAMICI

**P**er il trasferimento all'estero della sede delle società, sia di persone che di capitali (c.d. trasformazione transfrontaliera), sarà necessario certificare in capo all'impresa "in uscita" dall'Italia l'esistenza o meno di debiti tributari da parte dell'Agenzia delle entrate, di debiti previdenziali da parte dell'Inps e di debiti per la restituzione di contributi pubblici da parte del registro degli aiuti di Stato. Sempre in sede di controllo di legalità (da parte del notaio rogante l'operazione) dovrà inoltre essere esibita la certificazione dell'eventuale sussistenza di sanzioni amministrative applicate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Stessi obblighi di certificazione saranno a carico delle società che avranno posto in essere operazioni di fusione e scissione transfrontaliera.

È quanto prevede in materia di operazioni societarie transfrontaliere il d.lgs. n. 88 del 19 giugno 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025) recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 19/2023 di attuazione della direttiva Ue 2019/2121, modificativa della direttiva Ue 2017/1132 relativamente alla regolamentazione delle fusioni, scissioni e trasformazioni tran-

sfrontaliere.

In pratica, il d.lgs. 88/2025 effettua un intervento correttivo delle criticità emerse in seguito all'applicazione del d.lgs. 19/2023 (attuativo della direttiva 2019/2121) con l'obiettivo di semplificare ulteriormente le procedure da seguire per l'esito favorevole delle operazioni transfrontaliere, assegnando tuttavia nuovi obblighi di trasparenza e di informativa alle società partecipanti.

Tra gli oneri, nel caso di società estera "in entrata" sarà necessaria la relazione di stima del patrimonio ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. per determinare il capitale sociale dell'impresa che opererà in Italia.

Sono previsti inoltre obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali o, in mancanza, dei dipendenti delle società di diritto italiano in ordine all'impatto giuridico ed economico della fusione/scissione/trasformazione sui rapporti di lavoro.

Modifiche al codice civile sono intervenute nel caso di scissione mediante scorporo.

**La "nuova" trasformazione transfrontaliera.** Prima dell'introduzione del d.lgs. 19/2023 la società italiana che intendeva trasferire all'estero la propria sede avrebbe dovuto assumere la relativa decisione in Italia e, successivamente, provvedere alle formalità previste dal diritto estero.

Il Codice civile non prevedeva la fattispecie della trasformazione transfrontaliera, limitandosi a regolare il trasferimento della sede all'estero nell'ambito della disciplina del recesso agli articoli 2437 e 2473 c.c. Tali norme (che sono state abrogate con il d.lgs. 19/2023) prevedevano unicamente il diritto di recesso per i soci che non avevano preso

parte alla decisione inerente al trasferimento della sede legale all'estero.

Il d.lgs. 88/2025 ha pertanto introdotto novità rispetto al passato, specie per quanto riguarda la trasformazione (sia in entrata, impresa estera che si trasferisce in Italia, sia in uscita) di una società che senza essere sciolta o sottoposta a liquidazione, muta la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e conserva i propri diritti e obblighi proseguendo in tutti i rapporti anche processuali.

**Il notaio italiano.** Dovrà rilasciare, previa verifica del rispetto delle condizioni di legge previste dall'art. 29, d.lgs. 19/2023 (tra cui in particolare il decorso del termine per l'opposizione dei creditori) il certificato preliminare alla trasformazione transfrontaliera, attestandone la conformità alla normativa italiana.

**Scissione mediante scorporo.** L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la versione semplificata del progetto di scissione solo in caso di costituzione di una o più nuove società beneficiarie o di assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa. Con lo scorporo il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all'operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli art. 2473 e 2502 c.c.

— © Riproduzione riservata — ■

